N. R.G. 2453/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Michele Posio Presidente est.

Claudia Gheri Giudice

Andrea Marchesi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2453/2023** promossa da:

Controparte_1 (c.f. *C.F._1*) e *Controparte_2* (*C.F._2*) con l'avv. *Avvocato_1*

RICORRENTI

Nell'interesse di

Controparte_3 (c.f. *C.F._3*)

INTERDICENDA

E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: interdizione

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

dichiari l'interdizione di *Controparte_3* (nata a *LgN* il *DtN_1* – C.F.: *C.F._4*), residente in *Luogo_1* *Indirizzo_1* , nominando quali tutori, con poteri disgiunti, entrambi i genitori signori: *Controparte_2* (C.F.: *C.F._2*) nata a *LuogoNascita_2* il *DtN_2* , residente in *Luogo_1* *Indirizzo_1* *[...]* e *Controparte_1* (C.F.: *C.F._1*) nato a *LuogoNascita_3* il *DtN_3* , residente in *Luogo_2* , 1° *Persona_1* 1053; ovvero, in subordine, nominando tutore la

sig.ra *Controparte_2* (C.F.: *C.F._2*) nata a *LuogoNascita_2* il *DtN_2* , residente in *Luogo_1* *Indirizzo_1* , e protutore il sig. *Controparte_1* (C.F.: *C.F._1*) nato a *LuogoNascita_3* il *DtN_3* , residente in *Luogo_2* , 1° *[...]* *Per_1* 1053.;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data *Data_1* , *Controparte_1* e *Controparte_2* , genitori di *CP_3* *[...]* nata il *DtN_4* , chiedeva dichiararsi l'interdizione della figlia, in quanto affetta da autismo, quindi, del tutto incapace di compiere atti di vita quotidiana e di provvedere ai propri interessi.

Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, ritualmente notificato il ricorso ai soggetti ex art. 406 c.c. che non si sono costituiti ovvero nulla hanno opposto, effettuato l'esame dell'interdicenda in data *Data_2* e mutato il Giudice nel sottoscritto estensore il *Data_3* , i ricorrenti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe.

***

La domanda di interdizione è fondata e può essere accolta.

Dalla documentazione in atti emerge che le disfunzionalità correlate all'autismo di *CP_3* affetta sin dalla nascita, comportano la necessità di una costante assistenza; per tale situazione personale anche l'*Org_* ha riconosciuto l'invalidità alla minore in quanto "*portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.* *Data_4* *n. 104*", riconoscendo altresì l'invalidità "*con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*" (doc. 5, referto commissione medica del *Data_5*); sempre a causa di tali patologie, *CP_3* ha avuto il sostegno didattico con assistenza *ad personam* in ambito scolastico (doc 6, certificazioni del *Data_6* e del *Data_7*); sentita all'udienza del *Data_2* , risulta confermata la difficoltà di *CP_3* nell'interagire nel colloquio, non rispondendo ad alcuna domanda e limitandosi a ripetere alcune parole

Alla stregua di quanto precede se ne ricava un quadro clinico tale da rendere l'interdicenda del tutto inidonea a provvedere ai propri interessi.

Ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art.414 cod.civ. per procedere alla interdizione, alle condizioni di legge.

Ritenuti altresì i presupposti ex art. 419 co. 2 c.c. per la nomina del tutore provvisorio nella persona della madre, come indicato dai ricorrenti in via subordinata, non ostandovi alcun elemento contrario, mentre non è ammessa in questa sede la nomina di un protutore provvisorio (art. 424 comma 2 c.c.).

Vanno infine disposte l'annotazione e la comunicazione di cui all'art.423 cod.civ. e la trasmissione

degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela.

P.Q.M.

il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- dichiara l'interdizione di *Controparte_3* (c.f. *C.F._3*);
- nomina tutore provvisorio la madre *Controparte_2* *C.F._2*);
- dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata a cura del Cancelliere nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela.

Brescia, camera di consiglio del *Data_8*

Il Presidente est.

Michele Posio

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. *Data_9* , n.44, come modificato dal d.m. *Data_10* n.209